

MARCO BIAGI (*) - MICHELE TIRABOSCHI (**)

La partecipazione finanziaria dei lavoratori in Italia: considerazioni *de iure condito* e prospettive *de iure condendo*

Introduzione

Sezione I: **Il quadro legale e i suoi attuali limiti**

Sezione II: **Il timido impulso dato dalle parti sociali per favorire una riforma organica della materia**

Sezione III: **I nodi teorici e giuridici da affrontare per il defintivo rilancio dell'istituto in Italia**

Sezione IV: **Un contributo al dibattito *de iure condendo*: articolato normativo in materia di azionariato dei dipendenti**

Bibliografia di riferimento

* Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia

** Associato di Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia

Introduzione

Indicato a ragione alla stregua di «una corrente apparentemente sotterranea della cultura industriale italiana» (1), il filone della partecipazione economica dei lavoratori rivela radici profonde – quanto controverse – nella storia e nella esperienza delle relazioni industriali italiane.

Oggetto di un intenso dibattito economico e giuridico a cavallo del secolo scorso (2), ancor prima che prendesse corpo la concezione solidaristica e aconflittuale dei rapporti tra capitale e lavoro propria della ideologia corporativa (3) e della dottrina sociale della Chiesa cattolica (4), il tema della «democrazia economica» emerge con chiarezza nel confronto politico italiano, per la prima volta, sul finire degli anni Venti con la presentazione di alcuni progetti di legge – rimasti senza seguito – in materia di azionariato operaio e partecipazione agli utili (5).

¹ In questo senso v. PESSI, *L'azionariato dei dipendenti ed il sistema italiano delle relazioni industriali*, in AA.VV., *Le azioni del futuro. Privatizzazione partecipazione responsabilità*, Ufficio Studi delle Relazioni Industriali e Amministrazione, Telecom Italia, Roma, 1996, p. 237.

² Cfr., in particolare, CAMANNI, *La partecipazione dei lavoratori ai profitti della impresa*, Roma, 1897; RATTO, *Sulle società di capitali e lavoro: le azioni di lavoro come una nuova forma di cooperativismo*, in *Riv. Soc. Comm.*, 1912, p. 639 e ss.; VITALE, *La partecipazione degli operai nell'ordinamento e nella gestione delle imprese pubbliche e private*, Milano, 1922; PAPI, *Il lavoratore alla gestione della impresa*, Milano, 1923.

³ Sui nessi tra compartecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese e ideologia corporativa – nessi esplicitamente formalizzati nel D.L. 30 giugno 1944, n. 151, sulla socializzazione delle imprese – cfr. in particolare FERRI, *La remunerazione degli operai a base di compartecipazione*, in *L'economia italiana*, 1937, p. 1006 e ss., cui adde BOLIS, *La partecipazione ai profitti nei principi e nella pratica*, Milano, 1945, p. 38 e ss.

⁴ Cfr., in particolare, il paragrafo 66 dell'Enciclica di Pio XI *Quadragesimo anno* del 1931, ove si legge: “Stimiamo sia cosa più prudente che, fin dove è possibile il contratto di lavoro venga temperato dal contratto di società, come si è cominciato a fare, in maniere diverse, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nella amministrazione o compartecipi in certa misura agli utili ricavati”. Sul punto cfr. recentemente ALBINI, *Lavoro e accesso al capitale: l'evoluzione del pensiero sociale della Chiesa*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 231 ss.

⁵ Cfr., in particolare, il progetto dell'on. Ruini del 1918, elaborato sulla scorta della legge francese del 26 aprile 1917 sulla partecipazione operaia ai profitti delle società anonime e successivamente ripreso dalla Commissione Vivante del 1922, su cui diffusamente PAPI, *Il lavoratore alla gestione della impresa*, Milano, 1923, pp. 241-

Ripreso senza troppa convinzione nel Codice Civile e, successivamente, nella Carta Costituzionale (*infra*, Sez. I), questo tema ha sin qui registrato alterne fortune, comparso periodicamente nel dibattito dottrinale, sindacale e politico ⁽⁶⁾, senza tuttavia mai concretizzarsi in una disciplina di legge adeguata alla importanza – crescente – del fenomeno.

Anche l'esperienza pratica, pur dando luogo a un numero significativo di sperimentazioni (segnaleremo le più rilevanti *infra*, alla Sez IV), che denotano quantomeno un recente rilancio dell'istituto, dimostra attualmente come si tratti di un fenomeno senza rilevanti sviluppi ⁽⁷⁾, mancando un moderno quadro normativo di sostegno alla sua effettiva diffusione e al suo radicamento nel Paese.

Alla diffusione della partecipazione economica dei lavoratori, infine, non ha contribuito neppure il contesto di relazioni industriali, che registra una forte opposizione della parte datoriale (Confindustria) e di una parte significativa del movimento sindacale, e segnatamente della CGIL, a cui si contrappone il convinto sostegno della CISL ⁽⁸⁾. Il timore, come recentemente ricordato, è quello di un tradimento della logica pluralistica, e dunque conflittuale, del modello tradizionale di relazioni industriali, come si è sviluppato in Italia dal dopoguerra sino ai giorni nostri ⁽⁹⁾.

263. Un resoconto del dibattito di inizio secolo è in ACERBI, *Osservazioni sulle stock options e sull'azionariato dei dipendenti*, in *Rivista delle società*, 1998, pp. 1194-1201.

⁶ V. l'efficace sintesi proposta da TREU, *La partecipazione dei lavoratori alla economia delle imprese*, in *GComm*, 1988, pp. 785-816. Più recentemente v. ALAIMO, *La partecipazione azionaria dei lavoratori. Retribuzione, rischio e controllo*, Milano, 1998; ACERBI, *Osservazioni sulle stock options e sull'azionariato dei dipendenti*, cit., p. 1204 e ss.

⁷ E quanto autorevolmente sostenuto, recentemente, da P. SCHLESINGER, *Un fenomeno con un significativo rilancio, ma senza rilevanti sviluppi*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 379 ss.

⁸ Per una sintesi della posizione sindacale, e per una ampia valutazione delle posizioni di favore della CISL cfr. E. DI FILIPPO, *Azionariato dei dipendenti in Italia: propositi e proposte recenti*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 289 ss., cui adde BONFANTI, *Dipendenti azionisti per esprimere democrazia economica*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 321 ss. Per la posizione della CGIL cfr. CERFEDA, *Oltre la partecipazione in una sola impresa*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 289

⁹ Sulla questione se la partecipazione sia contro il sindacato v., recentemente, MANGHI, *Alla radice delle perplessità sindacali*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 143 ss. Sui rapporti tra modello pluralistico delle relazioni industriali e cfr. recentemente Biagi Cultura e istituti partecipativi delle

Il quadro legale e i suoi attuali limiti

In tema di partecipazione economica dei lavoratori i riferimenti normativi principali sono contenuti nella Costituzione del 1948 e nel Codice Civile del 1942.

L'articolo 46 della Costituzione dispone:

«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

L'articolo 47 aggiunge:

«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare, alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

Nonostante queste due disposizioni vengano ritualmente richiamate a proposito della partecipazione finanziaria dei lavoratori al capitale dell'impresa, «le istanze per uno specifico riconoscimento della rilevanza di quelle problematiche non trovarono accoglimento e non se ne rinviene traccia nelle norme varate. Non nell'art. 46, dove ha trovato apertura soltanto l'altro tema, quello della collaborazione del personale alla gestione delle imprese; non nell'art. 47, comma 2, dove il "favore" per l'accesso "al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese" viene riferito, del tutto genericamente, all'intero "risparmio popolare", e quindi senza alcuna specifica restrizione né al solo risparmio dei lavoratori

relazioni industriali in Europa, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, n. 9, 2001, in corso di pubblicazione

subordinati, né, tanto meno, al solo investimento nel capitale dell'impresa datrice di lavoro del singolo investitore»⁽¹⁰⁾.

Vero è che l'estrema indeterminatezza del dettato costituzionale, che certo non contribuisce alla soluzione dei principali "nodi" pratici e teorici dell'azionariato dei dipendenti, riflette, come noto, un radicato dissenso tra le maggiori correnti costituzionali circa il modo di concepire la partecipazione tra capitale e lavoro nell'impresa⁽¹¹⁾: dissenso che non si è mai dissolto e che anzi, quantunque non si sia tradotto in una palese opposizione, ha per lungo tempo caratterizzato la cultura e la ideologia del sindacato e dei principali partiti politici facendo in questo modo della «democrazia economica» uno dei temi più travagliati e ambigui nel confronto tra gli attori del sistema di relazioni industriali italiano.

Il quadro normativo di riferimento è dunque rinvenibile, nella sua ossatura di riferimento, nelle norme del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 2349 e del successivo articolo 2441, comma ottavo.

Ma anche queste disposizioni non garantiscono una base adeguata per lo sviluppo della partecipazione finanziaria dei lavoratori.

L'insufficienza del dettato codicistico, infatti, è stata più volte sottolineata dalla dottrina – sia commercialistica sia giuslavoristica – che si è confrontata con le disposizioni contenute negli articoli 2349 e 2441, comma ottavo, del Codice Civile⁽¹²⁾: è infatti opinione concorde che il coinvolgimento dei lavoratori nel capitale azionario, pur potendo già essere avviato alla stregua della normativa vigente, per diffondersi in modo socialmente rilevante, ed essere così "significativo anche al fine di migliorare il clima partecipativo delle relazioni industriali", necessita sia di incentivi (soprattutto di ordine

¹⁰ P. SCHLESINGER, *Un fenomeno con un significativo rilancio, ma senza rilevanti sviluppi*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 380-381.

¹¹ Così, testualmente, ancora TREU, *op. ult. cit.*, p. 786. In tema cfr., tra le altre, la classica ricostruzione del dibattito che ha condotto alla stesura dell'articolo 46 della Costituzione proposta da GHEZZI, *Sub articolo 46*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1980, p. 77 e ss. Inoltre, per l'opinione di chi legge nel successivo articolo 47 della Costituzione un sostegno alla partecipazione finanziaria dei lavoratori, v. NIGRO, *L'edilizia popolare come servizio pubblico*, in *RTDP*, 1995, spec. p. 150 e ss.

¹² Per un ampio resoconto del dibattito v. ALAIMO, *La partecipazione azionaria ecc.*, cit., spec. Cap. III. Rileva che nel Codice Civile non si rintracciano segni di favore per la partecipazione finanziaria dei lavoratori, da ultimo, P. SCHLESINGER, *Un fenomeno con un significativo rilancio, ma senza rilevanti sviluppi*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 381.

fiscale, parafiscale e creditizi) sia di regole giuridiche certe e trasparenti ⁽¹³⁾.

Non sono mancati invero, ancora recentemente, articolati progetti di riforma del quadro legale ⁽¹⁴⁾ e autorevoli prese di posizione ⁽¹⁵⁾ che, unitamente al rinvigorire del dibattito dottrinale ⁽¹⁶⁾, testimoniano, pur nella varietà di prospettive e orientamenti, il rinnovato interesse verso la partecipazione economica dei dipendenti e, segnatamente, verso la partecipazione azionaria.

Lo stesso legislatore, del resto, ha recentemente cercato di rilanciare l'idea di un più esteso ricorso all'azionariato dei dipendenti.

Il nuovo testo dell'articolo 48, comma 2, del Testo Unico Imposte sui Redditi, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 314/1997, ha introdotto una disciplina di particolare favore sotto il profilo fiscale per le società che emettono nuove azioni a favore dei propri dipendenti ⁽¹⁷⁾. Successivamente, attraverso l'esercizio della delega sulla riforma dei mercati finanziari e delle società quotate (D.Lgs. n. 58/1998), è stata confermata questa opzione di favore verso l'accesso dei dipendenti al capitale azionario, introducendo una disciplina di sostegno per le società aventi azioni quotate, al fine di favorire i c.d. piani di *stock options* e cioè la attribuzione del diritto a sottoscrivere azioni da parte dei lavoratori ⁽¹⁸⁾.

¹³ Cfr., per tutti, TREU, *L'accordo del 23 luglio 1993: assetto contrattuale e struttura della retribuzione*, in RGL, 1993, p. 232.

¹⁴ Cfr., in particolare, la Proposta di Legge n. 2499/1996, *Norme per la partecipazione e la rappresentanza dei dipendenti azionisti*, e il Disegno di Legge n. 2661/1996, *Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti delle società per azioni costituite per effetto della privatizzazione degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica*. Più recentemente, v. anche la proposta presentata da Alleanza Nazionale nel giugno 1998 relativa alla *Attuazione dell'articolo 46 della Costituzione in materia di partecipazione dei lavoratori nelle imprese*.

¹⁵ Cfr. TREU, *Tre interventi per dare una spinta all'azionariato dei dipendenti*, in *Il Sole 24-Ore*, 20 febbraio 1998.

¹⁶ Mi limito a rinviare, al riguardo, alla ricca bibliografia raccolta in ALAIMO, *La partecipazione azionaria ecc.*, cit.

¹⁷ Questo articolo dispone che, in caso di sottoscrizione di nuove azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, Codice Civile, anche se emesse da società controllate e controllanti, il valore delle predette azioni non concorre a formare il reddito del dipendente. Inoltre, l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 314/1997 sottrae alla contribuzione previdenziale le somme erogate a tale titolo. Sul punto v. diffusamente ARTINA, *L'emissione di stock options*, in *Amministrazione & Finanza*, 1999, n. 3, spec. pp. 5-9.

¹⁸ In tema v., da ultimi, MARINONI, NISIVOCCIA, *Stock options: le azioni offerte ai dipendenti*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 1999, n. 3, spec. pp. 23-24 cui adde DI RE,

Altrettanto importante, sulla strada della «democrazia economica», è poi la disciplina dei fondi pensione: quantunque sia stata introdotta con un certo ritardo rispetto a quanto si è registrato nei principali Paesi industriali, la recente normativa sulla previdenza complementare ⁽¹⁹⁾ apre ora interessanti prospettive attraverso cui sperimentare, da parte dei lavoratori, forme istituzionali di investimento “collettivo” in grado di incidere, attraverso il risparmio, sul mercato finanziario con importanti riflessi anche sul sistema di relazioni industriali italiano ⁽²⁰⁾.

E' sin qui mancata, tuttavia, una disciplina organica che, sulla scorta di quanto da tempo sollecitato in sede comunitaria ⁽²¹⁾, conducesse a una regolamentazione di sostegno in grado di sciogliere i principali nodi di una materia tanto controversa quanto complessa ⁽²²⁾.

Non sorprende dunque che, in Italia, lo sviluppo dell'azionariato dei dipendenti si sia sin qui manifestato in modo frammentario e lacunoso, privo com'è di una moderna base normativa di supporto e incentivazione comparabile con quella presente in numerosi altri

L'azionariato dei dipendenti dopo la legge Draghi: le proposte legislative in atto, in L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione, nn. 7/8, 2001, 243 ss.

¹⁹ Cfr. il Decreto Legislativo n. 124/1993 e, soprattutto, le modifiche introdotte dalla Legge n. 335/1995. Si ricorda, in proposito, che l'articolo 2, comma 15, di quest'ultima legge ha escluso dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi “la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate”.

²⁰ In tema v. PORTA, *I fondi pensione e il mercato mobiliare italiano. Le prospettive aperte dalla recente normativa sulla previdenza complementare*, in *Rivista delle Società*, 1995, pp. 1266-1273; MESSORI, *Partecipazione azionaria e fondi pensione*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione, nn. 7/8, 2001, 83 ss.* Per i riflessi dei fondi pensione sulla “democrazia economica” e sul sistema di relazioni industriali italiano v. inoltre, per l'impostazione del problema, BERTIN, *Fondi pensione e relazioni industriali*, in *Il Progetto*, 1992, pp. 85-93.

²¹ Cfr., in particolare, la Raccomandazione n. 92/443/CEE del 27 luglio 1992, il Libro Verde della Commissione dell'aprile 1997 su *Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro* (COM(97)0128-C4-0187/97) e, più recentemente, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 1998 sulla relazione della Commissione riguardante la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri COM(96)0697 - C4-0019/97.

²² La dottrina è sostanzialmente concorde nel segnalare la inadeguatezza del quadro legislativo: v., da ultimi, per considerazioni analoghe, GHERA, *L'azionariato dei lavoratori dipendenti*, in *ADL*, 1997, n. 6, p. 18; ALAIMO, *La partecipazione azionaria ecc., cit.*, pp. 85-86.

ordinamenti ⁽²³⁾. Proprio questa circostanza contribuisce anzi a spiegare, almeno in parte, assieme alla tradizionale diffidenza del sindacato e del mondo imprenditoriale, le ragioni della scarsa diffusione, al di là di alcuni pur importanti casi aziendali, del ricorso a forme di azionariato dei dipendenti.

Quantunque non si possa negare, almeno dal punto di vista delle relazioni industriali, l'importanza e, in taluni casi, persino l'originalità delle esperienze sin qui maturate nel nostro Paese ⁽²⁴⁾ – esperienze per lo più sollecitate dal recente processo di privatizzazione degli enti pubblici e dalla trasformazione delle società a partecipazione pubblica in società per azioni ⁽²⁵⁾ –, si deve peraltro sottolineare come, in realtà, anche laddove si è cercato di sperimentare questa forma di partecipazione finanziaria, il livello della proprietà azionaria dei lavoratori sia tuttora sostanzialmente insignificante. Uniche eccezioni di rilievo, in un quadro estremamente complesso e eterogeneo, sono i recenti casi Telecom e Alitalia. In Telecom, in seguito alla privatizzazione della società, i lavoratori hanno acquistato un ammontare di azioni superiore al 3 per cento dell'intero capitale sociale, diventando così i principali azionisti privati ⁽²⁶⁾. Nel caso Alitalia, invece, la realizzazione del progetto di partecipazione dei dipendenti al capitale azionario è

²³ Una sintetica – ma esauriente – panoramica della normativa vigente nei Paesi dell'Unione Europea si trova nella relazione della Commissione CEE su Pepper II, *La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) negli Stati membri*, Bruxelles, 08.01.1997, COM(96)697. Cfr. altresì UVALIC, *The Pepper (Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results) Report*, in *Social Europe*, supplemento al n. 3/1991. S

²⁴ Per una indicazione delle principali esperienze sin qui maturate v. ALAIMO, *La partecipazione azionaria ecc.*, cit., pp. 9-10, nota 17, e ivi indicazioni bibliografiche e documentali. Cfr. altresì la ricerca del CESPEP, *Azionariato dei dipendenti e stock option*, Milano, 1996.

²⁵ Per questo profilo v. gli interventi di BAGLIONI e RANCI alla Tavola Rotonda su "Public companies e privatizzazioni", in *Prospettiva Sindacale*, 1994, n. 85, rispettivamente p. 131 e ss e p. 134 e ss. Cfr. altresì BALLISTRERI, *L'azionariato dei lavoratori e le privatizzazioni*, in *DPL*, 1994, pp. 1433-1436 e, più recentemente, PEDERSINI, *L'azionariato dei dipendenti nelle privatizzazioni italiane*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 257 ss.

²⁶ *Quando il lavoratore indossa l'abito dell'azionista*, in *Il Sole 24 ore*, 7 marzo 1998. Per alcuni dati statistici elaborati su una indagine della Banca d'Italia, risalenti al 1995, relativi alla diffusione dell'azionariato tra dipendenti v. CFI, *La diffusione delle azioni della impresa in cui si lavora: alcuni dati*, indirizzo Internet: www.cfi.it.

risultato finalizzato a consentire ai lavoratori “una partecipazione non inferiore al 20% del capitale ordinario” (27).

Sezione II

Il timido impulso dato dalle parti sociali per favorire una riforma organica della materia

Le parti sociali, come detto, hanno manifestato posizioni assai contrapposte in riferimento al tema della partecipazione economica dei lavoratori. Ad eccezione della CISI si registra sostanzialmente un disinteresse, se non proprio una dichiarata ostilità verso questo istituto.

Un ultimo impulso verso una regolamentazione organica della materia si è tuttavia registrato nel 1998 mediante la sottoscrizione tra Governo e parti sociali di un *Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti* del 23 dicembre 1998.

Al punto 4.6. dell'accordo le parti firmatarie avevano infatti convenuto «di far evolvere i sistemi di relazioni sindacali verso modelli di tipo partecipativo con le modalità che saranno previste in sede di contrattazione collettiva, finalizzate a coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori sugli indirizzi strategici definiti dalle imprese». A supporto di questa opzione si prevedeva che «il Ministro dei Trasporti e della Navigazione (avrebbe sottoposto) al Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica un apposito provvedimento legislativo di sostegno per favorire la partecipazione azionaria dei dipendenti nelle imprese di trasporti».

Quello che, a una prima lettura, poteva apparire come un intervento di carattere settoriale e congiunturale, circoscritto a un settore particolarmente turbolento e critico come quello dei trasporti, rappresentava invece una importante sollecitazione per il rilancio dell'istituto. Con la sottoscrizione di questo impegno, infatti, le parti

²⁷ Cfr. *Accordo quadro sulla partecipazione azionaria dei dipendenti delle società del gruppo Alitalia* del 3 giugno 1998.

sociali si erano per la prima volta mostrate disponibili a superare quell'atteggiamento di tradizionale indifferenza, se non di vera e propria ostilità, verso la partecipazione dei lavoratori al capitale azionario a condizione che venissero garantiti:

- a) una corrispondente evoluzione del quadro legale di riferimento;
- b) il coinvolgimento dei lavoratori nella determinazione degli obiettivi e nella gestione delle sorti economiche delle imprese.

Sul piano delle relazioni industriali si trattava di due condizioni intimamente intrecciate: l'adeguamento del quadro legale in materia di azionariato dei dipendenti non è infatti fine a se stesso ma rappresentava, nelle intenzioni del Governo e delle parti sociali, il presupposto giuridico-istituzionale per un più ampio coinvolgimento del sindacato nella determinazione degli indirizzi strategici delle imprese e per agevolare una effettiva riallocazione (*rectius*: socializzazione) della proprietà azionaria ⁽²⁸⁾.

Sul piano del "metodo" la prospettiva tracciata nel Patto pareva peraltro recepire, almeno implicitamente, alcune importanti indicazioni contenute nella *Raccomandazione del Consiglio del 27 luglio 1992, n. 92/443/CEE* ⁽²⁹⁾, che ha espressamente invitato gli Stati membri a «riconoscere i vantaggi potenziali presentati da un maggiore ricorso, sia individualmente sia collettivamente, ad un'ampia varietà di formule di partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa, quali la partecipazione agli utili, l'azionariato oppure una combinazione di formule».

E' vero infatti che in questo caso lo strumento adottato dal Consiglio ha ben presto rivelato tutti i suoi limiti in termini di vincolatività per gli Stati membri ⁽³⁰⁾. Ciò non toglie tuttavia che la Raccomandazione n. 92/444/CEE sia stata puntuale nell'indicare le due condizioni

²⁸ In questo senso si può peraltro ritenere che il Patto siglato da Governo e parti sociali recepiva (formalizzandole) alcune tendenze di fondo che hanno caratterizzato i piani di azionariato varati dalle imprese nel corso dell'ultimo decennio: cfr. ALAIMO, *La partecipazione azionaria ecc.*, cit., spec. pp. 10-11.

²⁹ In *GUCE* L 245 del 26 agosto 1992, p. 53.

³⁰ Sulla "debolezza" dello strumento adottato dal Consiglio v., per tutti, GHERA, *L'azionariato dei lavoratori ecc.*, cit., pp. 8-9. In tema cfr. altresì ROCCELLA, *Salari e partecipazione in Europa*, in *DPL*, 1992, p. 2834 e ss. che ricorda come lo strumento della raccomandazione, pur sufficientemente autorevole, non sia vincolante per gli Stati membri in quanto si limita a sollecitare l'adozione dei comportamenti raccomandati.

veramente imprescindibili, almeno in ambito europeo, per l'effettivo decollo dell'azionariato dei dipendenti. Si tratta dell'adeguamento delle strutture giuridiche esistenti, da un lato ⁽³¹⁾ e, dall'altro, del coinvolgimento e della responsabilizzazione delle parti sociali ⁽³²⁾. Condizioni queste che erano presenti – e solennemente formalizzate – nel citato Patto sul sistema dei trasporti del dicembre 1998 e che, nell'ambito di una sperimentazione progressiva, avrebbero potuto essere successivamente estese a tutti i settori. Con il volgere della legislatura anche questa ipotesi di riforma organica della materia è rimasta senza esito.

Sezione III

I nodi teorici e giuridici da affrontare per il definitivo rilancio dell'istituto in Italia

La rassegna delle problematiche connesse all'azionariato dei dipendenti svolta nei paragrafi che precedono conferma, una volta ancora ⁽³³⁾, «a difficoltà del tema dal punto di vista delle relazioni industriali, prima ancora che da quello giuridico istituzionale». Numerose e estremamente eterogenee sono del resto le finalità dell'azionariato dei dipendenti: è noto come, di volta in volta, l'azionariato dei dipendenti possa essere inteso come strumento di raccolta di capitale di rischio, come percorso privilegiato nei processi di privatizzazione e/o ristrutturazione per favorire il rinnovamento (anche culturale) della azienda, come alternativa ai licenziamenti collettivi, come forma di flessibilizzazione della retribuzione e di riduzione del rischio di *exit* dei dipendenti coinvolti, come via per rafforzare la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale, etc. ⁽³⁴⁾. Così come molteplici possono essere le formule o modalità

³¹ Cfr. il punto 1, Parte II, del dispositivo della Raccomandazione. Cfr. altresì i punti 3 e 9 della Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 1998, cit.

³² Cfr. il punto 2, Parte I, del dispositivo della Raccomandazione. Cfr. altresì i punti 2 e 10 della Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 1998, cit.

³³ V. quanto già efficacemente rilevato sul finire dello scorso decennio da TREU, *La partecipazione dei lavoratori ecc.*, cit., qui p. 815.

³⁴ Da ultimo v. Prosperetti, *Appunti conclusivi*, in AA.VV., *Le azioni del futuro*, cit., p. 265 e ss.

di attuazione della partecipazione dei lavoratori al capitale azionario⁽³⁵⁾.

L'ambivalenza dell'istituto, nonché la varietà delle strategie perseguibili sia dalla azienda sia dal sindacato, non possono che contribuire a alimentare diffidenze e cautele nelle parti sociali e, soprattutto, nel sindacato che rischia di essere scavalcato da piani di partecipazione finanziaria determinati unilateralmente dall'impresa e impostati su base esclusivamente individuale.

E' proprio questa circostanza, tuttavia, che conferma la necessità di un intervento normativo di sostegno dell'azionariato: non certo per irrigidire la partecipazione al capitale azionario dei lavoratori e predeterminare le scelte degli operatori economici e delle parti sociali. In questa materia un intervento legislativo pare infatti auspicabile solo nella misura in cui possa essere in grado di sollecitare, proprio a partire dal terreno delle relazioni industriali, il confronto tra le parti sociali e dunque la libera determinazione delle forme e delle modalità della sperimentazione.

Indubbiamente, un futuro intervento legislativo non potrà non intervenire sui tradizionali strumenti promozionali dell'azionariato dei dipendenti e, segnatamente, sulle agevolazioni fiscali adottando politiche innovative e coraggiose come quelle recentemente intraprese dal Governo britannico⁽³⁶⁾. In questa prospettiva si potrebbe per esempio ipotizzare la deducibilità delle spese sostenute, in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria, per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ed obbligazioni convertibili da parte dei lavoratori della società emittente il titolo o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, secondo tetti annui predeterminati, come da tempo sperimentato in alcune importanti realtà straniere⁽³⁷⁾. Così come nel caso di assegnazione gratuita ovvero di offerte di sottoscrizione o vendita di azioni in attuazione di un piano di

³⁵ Questo è quanto del resto suggerito dalla Raccomandazione n. 92/443/CEE, cit., Parte II, punto 5 del dispositivo.

³⁶ Cfr. GALLI, *Londra premia le stock option*, in *Il Sole 24-Ore*, martedì 23 marzo 1999, p. 25. A differenza di quanto previsto in Italia, dove la disciplina fiscale incentiva attualmente (e parzialmente) soltanto le azioni di aumento di capitale, il Governo inglese intende estendere le disposizioni premiali anche alle azioni non di nuova emissione.

³⁷ In alcuni ordinamenti europei come Francia, Gran Bretagna, Danimarca esistono infatti limiti relativi sia all'ammontare delle assegnazioni annue di azioni a titolo gratuito sia alla quantità di azioni acquisibili dai dipendenti. Per gli opportuni provvedimenti, v. la relazione della Commissione CEE su Pepper II, *La promozione della partecipazione ecc.*, cit.

partecipazione finanziaria, alla società che ha promosso il piano dovrebbe venire consentito di dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali: a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai dipendenti per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni; b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo per il quale sono offerte in sottoscrizione o vendita ai dipendenti; c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; d) le somme corrisposte ad enti finanziari, istituti creditizi o a fondi pensione a rimborso del debito contratto dai lavoratori per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni.

In questa prospettiva, sulla scorta di importanti esperienze straniere⁽³⁸⁾, si potrebbe subordinare la concessione delle agevolazioni fiscali alla condizione che per le azioni oggetto del piano di partecipazione finanziaria sia prevista, con apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria, la loro inalienabilità per un certo numero di anni successivi alla effettiva cessione. Previa intesa con le rappresentanze dei lavoratori i piani di partecipazione finanziaria potrebbero eventualmente prevedere un periodo maggiore di inalienabilità delle azioni.

Con un intervento normativo *ad hoc* il legislatore potrebbe inoltre precisare, eventualmente in stretto raccordo con la contrattazione collettiva, le modalità di sottoscrizione o acquisto di azioni nell'ambito di un piano di partecipazione finanziaria prevedendo anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, l'impiego di quote o elementi della retribuzione, il ricorso al credito eventualmente attraverso l'intervento dei fondi pensione in deroga al disposto dell'articolo 6, comma 5, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 124/1993⁽³⁹⁾. Da non sottovalutare, in funzione dei rilevanti

³⁸ La subordinazione delle agevolazioni fiscali alla condizione di inalienabilità delle azioni è presente, in particolare, in Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio e Irlanda. Cfr. Commissione CEE su Pepper II, *La promozione della partecipazione ecc.*, cit. Giova ricordare, al riguardo, che mentre in Gran Bretagna e Stati Uniti queste forme di partecipazione dei lavoratori sono strettamente collegate agli istituti tipici della loro tradizione giuridica, in particolare in tema di *trust* e *equity* (cfr. Mattei, *Common law, il diritto anglo-americano*, in *Trattato di diritto comparato*, UTET, Torino, 1992, pp. 322 e ss.), l'ordinamento italiano non prevede un riconoscimento di tali discipline.

³⁹ Il d.lgs. 124/1993, all'art. 6, comma 5, lett. a) dispone infatti che l'investimento azionario non può superare il cinque per cento del valore nominale complessivo

cambiamenti intervenuti nei modi di lavorare e di organizzare il lavoro altrui, è poi l'estensione dei piani di partecipazione finanziaria a tutte le tipologie di lavoro subordinato ⁽⁴⁰⁾, nonché ai dipendenti delle società controllanti, controllate o collegate, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2349, comma 1, e 2441, comma 8, del Codice Civile e, eventualmente, anche agli ex dipendenti ancora in possesso di azioni della società e ai lavoratori utilizzati mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Da questo punto di vista, nonostante sia già implicitamente desumibile dai principi generali dell'ordinamento, potrebbe rivelarsi particolarmente utile una specifica disposizione tesa a riconoscere espressamente, nella attuazione del piano, il divieto di discriminazioni e, soprattutto, il principio di parità di trattamento, sulla base della categoria professionale, livello di inquadramento e anzianità di servizio.

E' chiaro tuttavia che, in una prospettiva *de iure condendo*, la vera questione da affrontare è quella della alternativa, più volte prospettata in dottrina, tra azionariato collettivo e azionariato individuale: è questa alternativa, infatti, a costituire il «nodo politico decisivo per lo sviluppo futuro della partecipazione finanziaria dei lavoratori a livello d'impresa» ⁽⁴¹⁾. Ove fossero perseguiti unilateralmente dall'impresa, e su base meramente individuale, i piani di partecipazione finanziaria non solo avrebbero poco a che fare con il tema della democrazia economica, ma soprattutto potrebbe essere messo in discussione il ruolo e la stessa capacità rappresentativa del sindacato.

delle azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società, se quotata, ovvero il dieci per cento se non è quotata, al fine di evitare che, attraverso l'investimento azionario, i fondi esercitino "una influenza dominante sulla società emittente". Una politica di promozione dell'azionariato attraverso i fondi pensione dovrebbe ovviamente prevedere investimenti superiori ad una soglia così circoscritta come quella dell'art. 6 del d.lgs. 124/1993.

⁴⁰ Questo è quanto del resto sollecitato dalla Raccomandazione n. 92/443/CEE e dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 1998, entrambe già cit. Questa indicazione pare particolarmente importante alla luce delle recenti esperienze maturate nel nostro paese in tema di azionariato dei dipendenti, che normalmente riservano la partecipazione al capitale azionario soltanto ai *core employee*. Cfr., per esempio, il recente *Accordo quadro sulla partecipazione azionaria dei dipendenti delle società del gruppo Alitalia* del 3 giugno 1998 che riserva la partecipazione azionaria "ai dipendenti con contratto italiano a tempo indeterminato".

⁴¹ GHERA, *L'azionariato dei lavoratori ecc.*, cit., p. 20.

Non è però così del tutto scontato che tale nodo debba essere necessariamente sciolto dal legislatore e non piuttosto, sul piano delle relazioni industriali, dalle stesse parti sociali. Nel definire il proprio campo di applicazione, un futuro intervento legislativo dovrebbe anzi limitarsi a riconoscere la legittimità di una vasta gamma di piani di partecipazione finanziaria, definiti unilateralmente dall'impresa o concertati in sede sindacale. Una volta accolta questa ampia definizione di «piano di partecipazione finanziaria», il legislatore dovrebbe semmai pronunciarsi sulle forme di rappresentanza dei dipendenti azionisti e sui diritti di informazione e controllo.

Sicuramente da ridefinire, in questa prospettiva, è la figura delle associazioni dei dipendenti azionisti la cui costituzione dovrebbe essere subordinata ai seguenti requisiti: a) avere come scopo esclusivo quello di rappresentare i propri associati, promuovendo l'informazione sulla vita della società, sulla posizione dei medesimi azionisti, sui diritti derivanti dai titoli, nonché su tutto ciò che, direttamente o indirettamente, li riguarda; b) prevedere esplicitamente, nell'atto costitutivo e nello statuto, che all'interno della associazione il diritto di voto e i diritti concernenti la partecipazione alla vita associativa da parte di ciascun aderente devono ispirarsi al criterio capitolario e non alla quota capitale rappresentata; c) essere composte esclusivamente da dipendenti azionisti della società, in servizio o collocati in quiescenza, ovvero da ex dipendenti che siano in possesso di azioni della società; d) essere composte da un numero minimo di dipendenti azionisti ciascuno dei quali sia proprietario di un quantitativo di azioni non superiore ad una certa percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e rappresentare una determinata percentuale del totale dei dipendenti azionisti.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 141 del Decreto Legislativo n. 58/1998, alle associazioni dei dipendenti azionisti così costituite potrebbero essere peraltro riconosciuti, con gli opportuni adattamenti, i diritti di cui agli articoli 20-27 dello Statuto dei lavoratori. Le modalità per l'effettivo godimento di tali diritti potrebbero essere opportunamente determinate in sede di contrattazione collettiva.

Il vero nodo da sciogliere resta tuttavia quello della rappresentanza dei dipendenti azionisti negli organi di gestione e/o di controllo della società. Da questo punto di vista si può pienamente condividere la posizione di chi rileva come «un intervento legale di

questo tipo – lungi dall’averne effetti dirompenti sul governo societario – risulterebbe coerente al processo di trasformazione della grande impresa azionaria avviato dal d.lgs. n. 58/1998 (...) e volto ad assicurare all’azionariato “non di controllo” adeguata “voce” all’interno della società» (42). In una prospettiva *de iure condendo* il problema è semmai quello di scegliere se sostenere, attraverso una specifica legislazione di carattere promozionale o addirittura imperativa, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione ovvero una rappresentanza nel collegio sindacale.

Nel panorama italiano non sono invero mancate significative esperienze che hanno condotto alla presenza di rappresentanti dei dipendenti azionisti nel consiglio di amministrazione e/o nel collegio dei sindaci. Tra queste la più rilevante è indubbiamente quella scaturita dall’accordo Alitalia del 3 giugno 1998, dove il piano di partecipazione azionaria è stato consolidato dalla presenza di tre rappresentanti dei dipendenti azionisti nel consiglio di amministrazione e di un rappresentante nel collegio dei sindaci.

Al di là del caso Alitalia del tutto peculiare e, per certi versi, irripetibile, si può dunque già da oggi constatare la possibilità di prospettare – soprattutto per le società quotate in borsa (43) e per quelle che derivano da processi di privatizzazione (44) – forme di coinvolgimento dei lavoratori nel capitale azionario supportate dalla presenza di loro rappresentanti negli organismi di gestione e controllo delle società. L’articolo 2368, comma 1, ultimo paragrafo, del Codice Civile consente del resto che, per la nomina delle clausole sociali, l’atto costitutivo possa stabilire norme particolari tenendo conto, se del caso, della esigenza di rappresentare minoranze specifiche come quella dei dipendenti azionisti.

In termini di «democrazia economica» gli spazi concessi dall’ordinamento alla presenza dei dipendenti azionisti negli organi di gestione e controllo della società rimangono tuttavia ancora

42 ALAIMO, *La partecipazione azionaria ecc.*, cit., pp. 210-211.

43 L’articolo 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 stabilisce, in particolare, che per le società quotate l’atto costitutivo deve contenere le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dalla minoranza degli azionisti. Se il collegio sindacale è formato da più di tre membri, il numero di membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.

44 L’articolo 4 della Legge n. 474/1994 prevede, in particolare, che per le società che derivano da processi di privatizzazione almeno un quinto degli amministratori, nonché un membro del collegio sindacale, vengano complessivamente riservati alle liste di minoranza.

piuttosto ristretti e soprattutto incerti, affidati come sono ai rapporti di forza tra le parti sociali presenti in azienda ovvero alla determinazione unilaterale contenuta nell'atto costitutivo della società. E' pertanto auspicabile un intervento normativo *ad hoc* che rafforzi la posizione dei dipendenti azionisti e renda più equilibrato il rapporto assunzione del rischio-potere di controllo insito nella adesione a un piano di partecipazione azionaria.

Da questo punto di vista, e ferma restando la possibilità per le parti sociali di conseguire caso per caso intese più ampie sulle forme di rappresentanza negli organi di gestione della società, se veramente si vogliono riconoscere le specificità dei dipendenti azionisti rispetto agli altri gruppi di minoranza la soluzione più coerente con il nostro sistema di relazioni industriali e con gli attuali assetti del diritto societario potrebbe essere quella di riservare in via *obbligatoria* la presenza di rappresentanti dei dipendenti azionisti nel collegio sindacale e non nel consiglio di amministrazione.

Si deve infatti ricordare che, tradizionalmente, i soggetti fruitori del servizio di informazione e consulenza tecnico-contabile sull'operato degli amministratori offerto dal collegio sindacale non sono le maggioranze assembleari delle società bensì le minoranze azionarie⁽⁴⁵⁾, laddove la presenza in via obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, oltre a ingenerare pericolose contrapposizioni tra i diversi gruppi di lavoratori⁽⁴⁶⁾, potrebbe risolversi in «una "trappola" per il movimento sindacale e fargli correre il rischio di perdere la sua indipendenza (...) senza il vantaggio o il cambio di una reale contropartita»⁽⁴⁷⁾. La presenza dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, infatti, o si risolve in una vera e propria cogestione, con tutto quello che da ciò deriva, oppure non pare in grado di mettere effettivamente i dipendenti azionisti e le loro rappresentanze in grado di incidere sulle decisioni aziendali risolvendosi in una pura presenza minoritaria⁽⁴⁸⁾.

⁴⁵ Cfr. GALGANO, *Diritto commerciale*, Bologna, 1997/98, p. 294.

⁴⁶ E segnatamente tra i dipendenti azionisti e gli altri gruppi di lavoratori. Il punto è bene sviluppato in ALAIMO, *La partecipazione azionaria ecc.*, cit.

⁴⁷ Così, ricordando le tradizionali diffidenze del movimento sindacale verso le forme di coinvolgimento dei lavoratori negli organi di gestione delle società, PESSI, *L'azionariato dei dipendenti ecc.*, cit., p. 257.

⁴⁸ Si deve ricordare, in primo luogo, che il consiglio di amministrazione è un organo collegiale e che quindi l'eventuale dissenso di un consigliere non impedisce l'esecuzione delle delibere. Inoltre, nell'ipotesi in cui vengano nominati uno o più

Si tratta indubbiamente di una prospettiva soggetta a ulteriori verifiche e graduali sperimentazioni, ma comunque in linea con le tendenze evolutive dell'ordinamento che, anche nella recente riforma delle società quotate, ha privilegiato la tutela delle minoranze attraverso il collegio sindacale e non il consiglio di amministrazione. Del resto, e per concludere, l'interesse dei dipendenti azionisti non è tanto quello alla gestione diretta della società, soprattutto laddove la posizione di minoranza nel consiglio di amministrazione non consentirebbe loro di incidere sulle scelte strategiche delle società, quanto piuttosto al buon andamento e alla sopravvivenza della società stessa. E la sede per tutelare questo interesse di lungo periodo, differenziandolo da quello delle altre minoranze interessate in genere alla redditività dell'investimento azionario nel breve periodo, pare in primo luogo proprio il collegio sindacale.

consiglieri delegati, il singolo membro del consiglio di amministrazione che non abbia tale qualifica non assiste nemmeno alle riunioni in cui vengono effettivamente prese le decisioni societarie. Per contro i sindaci, oltre ad assistere alle riunioni del consiglio direttivo, dell'assemblea sociale e del comitato direttivo, possono eseguire *singolarmente* atti di ispezione e controllo (art. 2403 c.c.) e in ogni caso non possono essere revocati prima della scadenza del loro mandato se non per giusta causa.

**Un contributo al dibattito *de iure condendo*:
articolato normativo in materia di
azionariato dei dipendenti**

Come rilevato *supra* non sono mancati invero, ancora recentemente, articolati progetti di riforma del quadro legale che, unitamente al rinvigorire del dibattito dottrinale, testimoniano, pur nella varietà di prospettive e orientamenti, il rinnovato interesse verso la partecipazione economica dei dipendenti e, segnatamente, verso la partecipazione azionaria.

E' sin qui mancata, tuttavia, una disciplina organica che, sulla scorta di quanto da tempo sollecitato in sede comunitaria, conducesse a una regolamentazione di sostegno in grado di sciogliere i principali nodi di una materia tanto controversa quanto complessa.

Non sorprende dunque che, in Italia, lo sviluppo dell'azionariato dei dipendenti si sia sin qui manifestato in modo frammentario e lacunoso (soprattutto a margine di singoli processi di privatizzazione di aziende pubbliche), privo com'è di una moderna base normativa di supporto e incentivazione comparabile con quella presente in numerosi altri ordinamenti (vedi la casistica raccolta nella prossima sezione).

Riteniamo pertanto utile la pubblicazione Disegno di Legge, redatto dagli autori di queste note, su incarico del Prof. Tiziano Treu, nell'ambito degli impegni assunti dal Governo nel Patto per i trasporti (*supra*, Sez. II).

Progetto per una legge in tema di

AZIONARIATO DEI DIPENDENTI

**di iniziativa del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione**

**a cura di Marco Biagi
con la collaborazione di Michele Tiraboschi**

Titolo I

Piani di partecipazione finanziaria

Articolo 1

Definizioni e forme ⁽⁴⁹⁾

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge:

- a) per «piani di partecipazione finanziaria» si intendono i programmi, definiti unilateralmente o concertati in sede sindacale, aventi lo scopo di promuovere l'acquisizione di partecipazioni azionarie della società datrice di lavoro ⁽⁵⁰⁾ da parte dei prestatori di lavoro subordinato e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi del successivo articolo 3 ⁽⁵¹⁾;

⁴⁹ L'impostazione di fondo dell'articolo 1 è conforme all'*Avamprogetto per una legge in tema di azionariato dei dipendenti* del 25 febbraio 1997 elaborato dall'allora Ministro del lavoro Tiziano Treu-Ferrante).

⁵⁰ Secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione n. 92/443/CEE, nel delineare il campo di applicazione oggettivo della presente proposta di legge si è privilegiato il "livello (..) più vicino possibile ai lavoratori subordinati e all'impresa" (punto 6, parte II), con esclusione, dunque, delle forme di azionariato di ambito sovra-aziendale.

⁵¹ Nella presente proposta ci si limita a indicare il concetto di piano di partecipazione finanziaria, ma non se ne indica la durata né si introducono vincoli temporali rispetto alla cedibilità delle azioni. Per questi profili pare infatti ragionevole rinviare ad apposite clausole inserite nei piani stessi o, nei casi di gestione collettive, alla contrattazione collettiva. Del resto, a garanzia della legittimità di eventuali clausole di inalienabilità delle azioni (inalienabilità che può rappresentare un elemento decisivo per il successo del piano di partecipazione), opera la previsione di cui all'articolo 1379 del Codice Civile che non osta alla introduzione di vincoli di inalienabilità.

Per sollecitare la stabilità del piano si è peraltro previsto, al successivo articolo 17 del presente progetto, di concedere determinate agevolazioni fiscali, solo laddove sia prevista

- b) per «sollecitazione all'investimento» si intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di azioni;
 - c) per «Consob» si intende la Commissione nazionale per la società e la borsa.
2. Il piano di partecipazione finanziaria può avere ad oggetto unicamente categorie di azioni che non prevedano limitazioni né al contenuto né all'esercizio del diritto di voto e che siano negoziate nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 3. Oltre alle azioni della società datrice di lavoro, il piano di partecipazione finanziaria può avere ad oggetto sia le azioni delle società da essa controllate o a essa collegate sia le azioni della società che detiene il controllo della società di cui i lavoratori coinvolti sono dipendenti.
 4. Il piano di partecipazione finanziaria può essere realizzato, anche in forma mista, mediante:
 - a) assegnazione straordinaria di utili ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile;
 - b) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2441, ultimo comma, del Codice Civile;
 - c) offerta di vendita ai lavoratori delle azioni della società datrice di lavoro, di società controllanti, controllate o a essa collegate;
 - d) assegnazione gratuita o offerta di sottoscrizione o di vendita ai lavoratori di titoli obbligazionari convertibili in azioni ovvero di titoli che diano diritto all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni.
 5. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 4 il corrispettivo per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni può essere stabilito in misura maggiore rispetto al loro valore nominale. Il sovrapprezzo non può tuttavia essere superiore alla metà della differenza tra valore nominale e valore reale dell'azione, calcolato sulla base del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.
 6. Nel caso previsto alla lettera d) del comma 4, i termini di cui al successivo articolo 17, comma 4, si intendono riferiti alla facoltà di richiedere la conversione ovvero di esercitare il diritto di acquisto o di sottoscrizione. A tali titoli sono applicabili tutte le restanti disposizioni riferite ai titoli azionari contenute nella presente legge.
 7. Le limitazioni previste al regime di circolazione dei titoli azionari attribuiti in esecuzione di un piano di partecipazione finanziaria si estendono automaticamente alle azioni assegnate in esecuzione di un aumento di capitale gratuito o sottoscritte in esecuzione di un aumento di capitale a pagamento. In

con apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria, l'inalienabilità per i tre anni successivi delle azioni.

quest'ultimo caso il dipendente ha tuttavia diritto di disporre individualmente del diritto di opzione spettantegli. I dipendenti possono aderire anche individualmente a una offerta pubblica di acquisto o di scambio. Le somme o i valori mobiliari così ottenuti devono restare depositati presso la società o la banca da questa indicata e sono indisponibili fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della presente legge.

8. Le offerte di sottoscrizione e di vendita di azioni effettuate, ancorché indirettamente, in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria non costituiscono sollecitazioni all'investimento ⁵².

Articolo 2

Parità di trattamento e divieto di discriminazione ⁵³

1. Il piano di partecipazione finanziaria, anche se realizzato attraverso una offerta di vendita, non può essere fonte di discriminazioni e deve in ogni caso garantire ai singoli lavoratori, a pari condizioni quanto a categoria, livello di inquadramento e anzianità di servizio, parità di trattamento.
2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al comma che precede trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'articolo 15 della Legge 12 dicembre 1997, n. 907, l'articolo 4 della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e l'articolo 41 della Legge 6 marzo 1998, n. 40.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge tutti i lavoratori dipendenti della società datrice di lavoro, anche se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, ad eccezione dei lavoratori in prova ⁽⁵⁴⁾.

⁵² Nonostante sia disposizione implicitamente desumibile alla stregua della normativa vigente, per evitare possibili dubbi interpretativi si dispone espressamente che le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni effettuate in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Non trovano pertanto applicazione gli obblighi previsti dagli articoli 94-102 del Decreto legislativo n. 58/1998.

⁵³ Si inserisce una disposizione presente nelle legislazioni straniere e, in ogni caso, desumibile dalla normativa e dai principi vigenti nel nostro ordinamento.

⁵⁴ L'inclusione dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori con contratto di durata temporanea è sollecitata dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 1998, *Risoluzione sulla relazione della Commissione riguardante Pepper II - la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa negli Stati membri*. Per questo motivo ci si è discostati dalla bozza Treu-Ferrante del 1997 che escludeva i lavoratori a termine.

2. Previo consenso delle rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il piano di partecipazione finanziaria può essere esteso, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, anche a favore dei dipendenti delle società controllanti, controllate o collegate, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2349, comma 1, e 2441, comma 8, del Codice Civile.
3. Per i prestatori di lavoro temporaneo di cui all'articolo 1 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 è possibile la adesione ai piani di partecipazione finanziaria delle società abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, i contratti collettivi delle società utilizzatrici possono stabilire modalità e criteri per la determinazione della partecipazione finanziaria dei lavoratori temporanei in funzione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico della società utilizzatrice ⁽⁵⁵⁾.
4. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge sono equiparati ai lavoratori di cui al comma 1 gli ex dipendenti ancora in possesso di azioni della società in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria e i prestatori di lavoro che, a fronte di un corrispettivo, prestano la propria opera a favore di terzi mediante rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ⁽⁵⁶⁾.

Titolo II
**Sottoscrizione o acquisto di azioni
da parte dei dipendenti ⁽⁵⁷⁾**

Articolo 4
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto

⁵⁵ Questa disposizione pare necessaria al fine di armonizzare la presente legge con la legge 196/1997 laddove si dispone che i contratti collettivi delle imprese utilizzatrici determinano modalità e criteri della partecipazione dei lavoratori temporanei ai programmi di retribuzione incentivante dell'impresa utilizzatrice stessa. Pare pertanto consequenziale rinviare nuovamente ai contratti collettivi della società utilizzatrice per disciplinare l'ipotesi in cui i programmi concordati tra le parti prevedano la corresponsione di azioni ai propri dipendenti correlate all'andamento economico della società.

⁵⁶ Si ritiene opportuno assecondare una linea di tendenza evolutiva del nostro ordinamento tesa a superare per talune tipologie di lavoratori - i c.d. parasubordinati - le rigidità connesse all'alternativa lavoro autonomo-lavoro subordinato. Nel caso in cui il DDL n. 2049 sui "lavori atipici" venisse approvato dal Parlamento pare peraltro opportuno adottare la definizione di lavoratore parasubordinato contenuta nell'articolo 1 del DDL stesso.

⁵⁷ In questo titolo si regolamentano le forme più diffuse e tipiche (nella prassi italiana e nell'esperienza di altri ordinamenti) di finanziamento dei piani di partecipazione.

1. Ai fini della sottoscrizione o dell'acquisto di azioni nell'ambito di un piano di partecipazione finanziaria il prestatore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2120, commi 6, 7 e 8 del Codice Civile, una anticipazione sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta nella misura stabilita dai contratti o accordi collettivi di lavoro ⁽⁵⁸⁾.
2. L'importo della anticipazione di cui al comma precedente è trattenuto dalla società quale corrispettivo per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni.

Articolo 5

Impiego di quote o elementi della retribuzione ⁽⁵⁹⁾

⁵⁸ Si omette di indicare un limite percentuale massimo, come previsto invece dall'articolo 2120 c.c. per le altre ipotesi di anticipazione, posto che, in questo caso, l'anticipazione del TFR opera a vantaggio sia dell'impresa, che può infatti finanziare una ricapitalizzazione senza subire una riduzione delle disponibilità finanziarie, sia del lavoratore che non sottopone a rischio la propria retribuzione corrente (non si pongono cioè tensioni con l'articolo 36 della Costituzione) e che anzi potrebbe beneficiare di un rendimento superiore a quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2120 c.c. In ogni caso la determinazione della percentuale non viene rimessa alla libera disponibilità delle parti (o del lavoratore) ma ai contratti collettivi ovvero, per il caso dei rapporti di parasubordinazione (conformemente al campo di applicazione di cui all'articolo 3; comma 4, del presente progetto), agli accordi collettivi. Per evitare che la disposizione rimanga disattesa si potrebbe tuttavia indicare una percentuale massima destinata a operare nel caso di mancato accordo sindacale. In questo caso il tenore della disposizione potrebbe essere il seguente:

"Ai fini della sottoscrizione o dell'acquisto di azioni nell'ambito di un piano di partecipazione finanziaria il prestatore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2120, commi 6, 7 e 8 del Codice Civile, una anticipazione sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta nella misura stabilita dai contratti o accordi collettivi di lavoro o, in mancanza di contratto o accordo collettivo, in misura non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta".

Seconda soluzione. In alternativa, se proprio si volesse determinare imperativamente una soglia percentuale massima (ma, come detto, in questo caso non se ne vede la ragione) si potrebbe cercare di recuperare la simmetria con il 2120 c.c. Il tenore della disposizione potrebbe allora essere il seguente:

"Ai fini della sottoscrizione o dell'acquisto di azioni nell'ambito di un piano di partecipazione finanziaria il prestatore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2120, commi 6, 7 e 8, del Codice Civile, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta".

⁵⁹ Accanto all'utilizzo del tfr è questo il canale privilegiato per la partecipazione finanziaria dei lavoratori. In questo senso, accanto alla esperienza di altri ordinamenti, cfr., in particolare, il Libro bianco su *Crescita, competitività e occupazione*, laddove parla di partecipazione ai profitti da destinare al finanziamento in investimenti. Nello stesso senso, e più incisivamente, la Raccomandazione n. 92/443/CEE.

1. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono destinare una quota parte della retribuzione integrativa o incentivante, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto ⁽⁶⁰⁾, per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni nell'ambito di un piano di partecipazione finanziaria.
2. L'importo di cui al comma precedente è trattenuto dalla società quale corrispettivo per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni ovvero è attribuito ad enti finanziari o istituti creditizi che abbiano anticipato ai prestatori di lavoro le somme necessarie per effettuare la sottoscrizione o l'acquisto di azioni fino a concorrenza del credito. In quest'ultimo caso i soggetti finanziatori hanno diritto di ricevere gli utili distribuiti alle azioni sottoscritte o acquistate dai lavoratori in attuazione del piano di partecipazione finanziaria fino a concorrenza del credito.
3. Nell'attuazione di programmi di partecipazione finanziaria dei lavoratori in funzione delle erogazioni economiche correlate ai risultati o dell'andamento economico della società i contratti collettivi possono altresì istituire fondi collettivi di gestione delle partecipazioni azionarie ⁽⁶¹⁾.
4. I fondi collettivi di cui al comma 3 sono alimentati, anche in forma mista:
 - a) da contributi periodici delle imprese correlati ai profitti;
 - b) da versamenti dei lavoratori di quote di retribuzione collegate alla produttività o alla redditività dell'impresa sino a un importo massimo di un quarto della retribuzione globale di fatto annua.

Articolo 6

Ricorso al credito per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni

1. Qualora i lavoratori che partecipino all'attuazione di un piano di partecipazione finanziaria attraverso il ricorso al credito erogato da enti finanziari o da istituti di credito abbiano fornito a titolo di pegno le azioni acquistate al soggetto finanziatore, questi è obbligato a rispettare la disposizione di cui all'articolo 14, comma 6, della presente legge quanto al deposito obbligatorio. Quando il deposito avvenga presso una banca, questa è tenuta a rilasciare la certificazione di cui all'articolo 14, comma 6, della presente legge ogni volta che ne faccia richiesta il soggetto finanziatore.
2. L'ammontare delle azioni costituite in pegno ai sensi del comma 1 non può superare di un quinto il valore del credito e deve essere ridotto proporzionalmente all'estinzione del credito, secondo verifiche da effettuarsi con cadenza almeno quadrimestrale.
3. Ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo comma 4, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della integrale estinzione del debito, il lavoratore

⁶⁰ Pare questa una misura percentuale compatibile con l'articolo 36 della Costituzione.

⁶¹ Ipotesi ricorrente negli altri ordinamenti e segnatamente in quello francese.

ha diritto a che il datore di lavoro estingua il debito da questi contratto, a corrispettivo dell'equivalente in titoli azionari, valutati sulla base del prezzo medio di borsa registrato nei sei mesi antecedenti la permuta.

4. Qualora il rimborso del credito da parte dei dipendenti non avvenga, in tutto o in parte, entro l'anno successivo al termine fissato per il completamento del piano di partecipazione finanziaria, il creditore pignoratizio potrà procedere ai sensi degli articoli 2796-2799 del Codice Civile.
5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 2352, comma 1, del Codice Civile, nei casi di cui al comma 1 il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio in relazione alle quote detenute al momento dello svolgimento di ciascuna assemblea.
6. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il valore delle azioni viene calcolato sulla base del prezzo medio di borsa registrato nei sei mesi antecedenti, rispettivamente, la permuta ovvero la concessione del prestito.
7. Per i prestiti e le garanzie fornite dalla società per l'acquisto delle proprie azioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2358 del Codice Civile.

Articolo 7

Prestiti per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni concessi dai fondi pensione

1. In deroga al disposto dell'articolo 6, comma 5, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ⁽⁶²⁾, ai fondi pensione è concessa la facoltà di concedere prestiti ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni. Le somme complessivamente erogate dal fondo pensione non possono superare il limite del 5 per cento dell'intera raccolta del fondo.
2. Con riferimento all'ipotesi di cui al comma che precede trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124

Titolo III

Ipotesi particolari

Articolo 8

Ristrutturazione e crisi aziendale

⁶² Seguendo le sollecitazioni della dottrina che ha approfondito l'argomento (Alaimo), la disposizione contenuta in questo articolo è volta a superare i penetranti limiti all'investimento azionario dei fondi pensione. La deroga evidenzia come non venga in questo modo snaturata la funzione raccolta e gestione del risparmio mobiliare propria del Fondo pensione.

1. In caso di ristrutturazione o crisi aziendale che possa dare luogo a esuberi del personale o a trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, i contratti collettivi possono prevedere forme di ricapitalizzazione della società finanziate, in tutto o in parte, dai lavoratori ⁽⁶³⁾. In questo caso non opera il limite di cui all'articolo 17, comma 2, della presente legge.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, previa intesa con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la ricapitalizzazione può essere effettuata anche mediante trattenute sulla retribuzione in misura non superiore al 35 per cento della retribuzione globale di fatto.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 trovano applicazione, oltre alle disposizioni generali di cui al Titolo V della presente legge, le misure agevolative contributive fissate con apposito decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale entro centoventi giorni dalla approvazione della presente legge.

Articolo 9

Privatizzazione degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica

1. Le società per azioni costituite per effetto della privatizzazione di enti pubblici, aziende e società a partecipazione pubblica le cui azioni sono quotate in borsa, in Italia o all'estero, ovvero al mercato ristretto, devono offrire ai loro dipendenti la sottoscrizione o l'acquisto di azioni ⁽⁶⁴⁾.
2. L'offerta di cui al comma 1 non deve essere inferiore al 20 per cento del capitale azionario ceduto dallo Stato.
3. La violazione del disposto di cui al comma 1 determina la nullità del provvedimento di privatizzazione.

Titolo IV

Forme di rappresentanza dei dipendenti azionisti e diritti di informazione e controllo

⁶³ Questa strada è sollecitata, con riferimento alle piccole e medie imprese, dalla Commissione (Comunicazione n. C 093 del 28 marzo 1998), che prevede l'ipotesi della trasmissione di una impresa ai suoi dipendenti a fini di tutela dell'occupazione.

⁶⁴ Conforme, nella sostanza, alla proposta di legge n. 2661, *Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti delle società per azioni costituite per effetto della privatizzazione degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica* del 7 novembre 1996.

Articolo 10
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge:
 - a) per «dipendenti azionisti» si intendono i lavoratori che, in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1 della presente legge, risultino titolari di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti, controllate o a essa collegate;
 - b) per «delega di voto» si intende il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
 - c) per «raccolta di deleghe» si intende la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Articolo 11
Associazioni dei dipendenti azionisti

1. I dipendenti azionisti possono partecipare agli organismi sociali e farsi rappresentare attraverso associazioni appositamente costituite secondo le modalità e i criteri stabiliti nel successivo articolo 12.
2. Per il perseguimento delle finalità riconosciute dalla presente legge, le associazioni dei dipendenti azionisti di cui al comma 1 sono titolari dei diritti di cui agli articoli 20-27 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Le modalità per l'effettivo godimento di tali diritti sono determinate in sede di contrattazione collettiva.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 141 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ⁽⁶⁵⁾.

Articolo 12
Modalità di costituzione

⁶⁵ L'articolo 141 ha recentemente introdotto la disciplina delle associazioni degli azionisti. Nel regolamentare ora le associazioni dei dipendenti azionisti, che rappresentano una *species* del più ampio *genus* delle associazioni dei dipendenti, pare opportuno rinviare, per quanto qui non disciplinato, alla normativa generale dettata dall'articolo 141. In particolare, in base all'articolo 141 non trovano applicazione le disposizioni sui patti parasociali di cui all'articolo 122, commi 3 e 4 dello stesso Decreto Legislativo n. 58/1998. Inoltre, anche se questo risulta implicito dall'articolo 11 del presente progetto di legge, viene escluso il fine di lucro delle predette associazioni.

1. Le associazioni dei dipendenti azionisti di cui all'articolo che precede devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere costituite con scrittura privata autenticata e registrata;
 - b) avere lo scopo esclusivo di esercitare i diritti di cui al presente titolo, promuovendo nei confronti dei propri associati l'informazione sulla vita della società, sulla posizione dei medesimi azionisti, sui diritti derivanti dai titoli, nonché su tutto ciò che, direttamente o indirettamente, li riguarda ⁽⁶⁶⁾;
 - c) prevedere esplicitamente nell'atto costitutivo e nello statuto che all'interno della associazione il diritto di voto e i diritti concernenti la partecipazione alla vita associativa da parte di ciascun aderente devono ispirarsi al criterio capitario e non alla quota capitale rappresentata;
 - d) prevedere esplicitamente nell'atto costitutivo e nello statuto il rinnovo periodico dei loro rappresentanti legali;
 - e) essere composte esclusivamente da dipendenti azionisti della società, in servizio o collocati in quiescenza, ovvero da ex dipendenti che siano in possesso di azioni della società;
 - f) essere composte da almeno cinquanta dipendenti azionisti ciascuno dei quali sia proprietario di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e rappresentare almeno il 5 per cento del totale dei dipendenti azionisti.
2. Entro sessanta giorni dalla loro costituzione ai sensi del comma che precede, è fatto obbligo alle stesse di comunicare alla Consob l'avvenuta costituzione, fornendo copia dell'atto costitutivo, dello statuto, specificando il numero e le relative quote di capitale rappresentante, nonché il nominativo del legale rappresentante.
3. Le associazioni regolarmente costituite vengono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob. Della iscrizione all'albo la Consob ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.
4. Le associazioni costituite ai sensi dei commi che precedono possono organizzarsi su base nazionale in una o più associazioni autonome dei dipendenti azionisti ⁽⁶⁷⁾.

Articolo 13 Associazioni dei dirigenti

1. I dirigenti devono costituire associazioni distinte da quelle delle altre categorie di lavoratori.

⁶⁶ Conforme al DDL n. 2499, Norme per la partecipazione e la rappresentanza dei dipendenti azionisti

⁶⁷ E' questa una forma di aggregazione delle singole associazioni aziendali su cui si discute, in particolare, nella CISL.

2. Per le associazioni dei dirigenti non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere c), d) e f), primo periodo, del comma 1 dell'articolo 12.

Articolo 14

Raccolta di deleghe e voto per corrispondenza

1. In deroga all'articolo 2372 del Codice Civile, alle associazioni dei dipendenti azionisti è consentita la raccolta di deleghe di voto secondo quanto stabilito dagli articoli 136-144 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998.
2. Le associazioni dei dipendenti azionisti possono raccogliere deleghe di voto esclusivamente tra i propri soci. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.
3. L'associato non è tenuto a conferire la delega.
4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega di cui all'articolo 142 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998.
5. Il diritto di voto può essere esercitato anche nelle forme e modalità stabilite dall'articolo 127 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Per la validità delle operazioni di voto le azioni dei singoli lavoratori, anche se costituite in pegno a favore di soggetti che abbiano erogato finanziamenti per l'attuazione del piano di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 6, devono rimanere depositate senza soluzione di continuità, dalla data del loro acquisto alla data delle singole assemblee, presso la società datrice di lavoro ovvero presso una banca da questa indicata. Il deposito è a titolo gratuito. Almeno cinque giorni prima di ogni assemblea la banca depositaria provvede a trasmettere alla società l'elenco dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto e delle quote azionarie da essi detenute.

Articolo 15

Rappresentanza dei dipendenti azionisti negli organismi di controllo della società

1. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 1994, n. 474, e salvo disposizioni statutarie più favorevoli, alle associazioni di dipendenti che rappresentino almeno 300 dipendenti azionisti ovvero lo 0,5 per cento del capitale sociale della società ovvero 10 per cento dei dipendenti azionisti deve essere riconosciuta la facoltà di nominare un loro rappresentante nel collegio dei sindaci ⁽⁶⁸⁾.

⁶⁸ La presenza di rappresentanti dei dipendenti azionisti a livello di controllo (collegio dei sindaci) pare la soluzione preferibile. Questo è quanto richiesto dalle stesse associazioni dei

Articolo 16
Vigilanza ⁽⁶⁹⁾.

5. La Consob svolge attività di vigilanza nei confronti delle associazioni di cui all'articolo 11 della presente legge.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni di cui all'articolo 12 devono comunicare la loro attuale consistenza, nonché tutte le modifiche intervenute nel corso dell'anno o dalla data dell'ultima comunicazione. La Consob può richiedere in qualsiasi momento le informazioni di cui al comma 2 allo scopo di esaminare la corretta applicazione della presente legge e lo stato di avanzamento delle singole operazioni, convocando i legali rappresentanti delle associazioni.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, la Consob, d'intesa con gli organi preposti alla vigilanza ed al controllo nei rispettivi settori, pubblica l'elenco delle società aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 1.
8. Con provvedimento motivato, la Consob può disporre la sospensione delle associazioni di dipendenti azionisti registrate nell'albo di cui al comma 3 dell'articolo 12 per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di

dipendenti azionisti (per es. ASSENI, ADAC, ADAS, ADEPA, etc.). Del resto, se si prevedesse una forma di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione la presenza dei dipendenti azionisti sarebbe assimilata a quella dei piccoli azionisti.

Rispetto alla proposta formalizzata nel progetto si potrebbero peraltro adottare formule più *soft* e prevedere un regime vincolistico soltanto per le società privatizzate. Prendendo come riferimento il modello francese - che prevede un regime facoltativo per le società anonime in generale, a cui si affianca un regime obbligatorio per le società anonime frutto di privatizzazioni di imprese/enti pubblici (cfr. la Legge 25 luglio 1994, n. 94/693) - si potrebbe, per esempio formulare una disposizione del seguente tenore:

«Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 2368 del Codice Civile, le società per azioni possono introdurre nel proprio statuto norme particolari per la elezione degli amministratori e dei sindaci mediante il voto di lista. Tale clausola è obbligatoria per le società per azioni di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge».

«Nelle società che abbiano introdotto la clausola di cui al comma 1, primo periodo, e nelle società di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, ove le associazioni dei dipendenti azionisti abbiano presentato una o più liste di minoranza, a esse devono essere riservati almeno due amministratori, nonché un membro del collegio sindacale».

«Per il voto di lista si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 1994, n. 474».

Una tale disposizione, oltre che meno pregnante e, dunque, meno in grado di evidenziare le specificità dei dipendenti azionisti, pare peraltro superflua, posto che potrebbe già ritenersi operativa nel nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 2368, comma primo, ultimo periodo, del Codice Civile.

⁶⁹ Conforme, nella sostanza, alla proposta di legge n. 2499, *Norme per la partecipazione e la rappresentanza dei dipendenti azionisti* del 16 ottobre 1996.

irregolarità nel rispetto del presente titolo ovvero la radiazione dall'albo stesso nell'ipotesi di gravi violazioni dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 1.

Titolo V **Disposizioni fiscali**

Articolo 17 **Agevolazioni per i dipendenti e per le società** ⁽⁷⁰⁾.

1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute, in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria, per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ed obbligazioni convertibili da parte dei lavoratori della società emittente il titolo o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, per importi non superiori a lire 50milioni annui.
2. Nel caso di assegnazione gratuita ovvero di offerte di sottoscrizione o vendita di azioni in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria, la società che ha promosso il piano può dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite previsto dal comma che precede per ciascun lavoratore:
 - a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai dipendenti per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni;
 - b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo per il quale sono offerte in sottoscrizione o vendita ai dipendenti;
 - c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - d) le somme corrisposte ad enti finanziari, istituti creditizi o a fondi pensione a rimborso del debito contratto dai lavoratori per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni.
3. Per i casi di cui alle lettere a) e d) del comma 2, gli utili distribuiti alle azioni acquistate dai lavoratori in attuazione di un piano di partecipazione sono sottratti a tassazione.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che per le azioni oggetto del piano di partecipazione finanziaria sia prevista, con apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria, l'inalienabilità delle azioni per i tre anni successivi alla effettiva cessione. Previa intesa con le rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i piani di partecipazione finanziaria possono prevedere un

⁷⁰ Cfr., per la spiegazione, la nota 25 apposta all'articolo 24.

periodo maggiore di inalienabilità delle azioni. Tale periodo non può in ogni caso essere superiore a dieci anni.

5. Qualora il periodo di non trasferibilità delle azioni di cui al comma che precede non venga osservato, I benefici previsti sono revocati con effetto retroattivo a decorrere dal momento di acquisto delle azioni.
6. Il Governo è delegato a emanare, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti di semplificazione fiscale finalizzati a agevolare l'acquisto, la sottoscrizione e il mantenimento delle azioni da parte dei dipendenti azionisti.

Articolo 18

Imposta di registro

1. Gli aumenti di capitale realizzati in esecuzione della presente legge sono esclusi dall'applicazione dell'imposta di registro.

Titolo VI

Disposizioni varie

Articolo 19

Comunione di beni tra coniugi

1. Qualora viga tra i coniugi il regime della comunione dei beni, le azioni acquistate in relazione all'attuazione di un piano di partecipazione finanziaria rientrano tra i beni di cui all'articolo 177, lettera c), del Codice Civile.
2. In caso di scioglimento della comunione legale, il coniuge azionista può acquisire l'intera proprietà delle azioni conferendo all'altro coniuge l'equivalente in denaro del valore delle azioni.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma che precede, il valore delle azioni viene calcolato sulla base del prezzo medio di borsa registrato nei sei mesi antecedenti lo scioglimento della comunione.

Articolo 20
Trasferimento d'azienda

1. Nel caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, i lavoratori interessati dal trasferimento possono richiedere alla società alienante la liquidazione della loro partecipazione azionaria. In tal caso le quote rimborsate ai lavoratori verranno calcolate per il raggiungimento delle soglie previste per i cinque anni successivi al trasferimento.
2. La società acquirente risponde in solido con la società alienante per il credito di cui al comma che precede. Previo consenso delle rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la liquidazione della partecipazione azionaria dei lavoratori trasferiti può essere integralmente rimessa alla società acquirente.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 3, il valore delle azioni viene calcolato sulla base del prezzo medio di borsa registrato nei sei mesi antecedenti il trasferimento d'azienda.

Titolo VII
Disposizioni finali

Articolo 21
Modifiche all'articolo 2357-bis del Codice Civile

1. All'articolo 2357-bis del Codice Civile sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora l'acquisto di azioni proprie avvenga in esecuzione di un piano di partecipazione finanziaria, al fine di offrirle in vendita ai dipendenti della società ovvero delle società controllanti, controllate o collegate, non trovano applicazione le limitazioni di cui all'art. 2357. L'assemblea non può in ogni caso autorizzare l'acquisto di azioni proprie in misura eccedente il limite di un quarto del capitale sociale».

«Oltre a quanto disposto dall'articolo 2357, secondo comma, la deliberazione della assemblea che autorizza l'acquisto delle azioni ai sensi del comma precedente deve espressamente indicare tale destinazione, nonché:

- 1) il termine, non superiore a quattro mesi dalla data della deliberazione, per l'inizio dell'esecuzione del piano di partecipazione finanziaria, e quello entro cui l'operazione deve concludersi⁽⁷¹⁾;*
- 2) il corrispettivo al quale le azioni devono essere offerte ai dipendenti».*

⁷¹ Inserire il numero e gli altri estremi della presente legge.

«L'eventuale differenza negativa tra il prezzo di acquisto delle azioni e il corrispettivo fissato per il collocamento presso i dipendenti deve essere contenuto nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato».

«Qualora l'acquisto da parte dei dipendenti non avvenga, in tutto o in parte, entro il termine fissato, si applica, per le azioni rimaste in proprietà della società che eccedano il limite della decima parte del capitale sociale ovvero superino l'importo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato il comma 4 dell'articolo precedente».

Articolo 22

Modifiche all'articolo 4 della Legge 30 luglio 1994, n. 474

1. L'articolo 4 della Legge 30 luglio 1994, n. 474 è sostituito dal seguente:

«...» ⁽⁷²⁾.

Articolo 23

Modifiche all'articolo 127 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 127 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«L'atto costitutivo deve prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento della assemblea» ⁽⁷³⁾.

⁷² Per riformulare la disposizione dell'articolo 4 relativa al voto di lista si attende di conoscere la risposta alla opzione indicata in nota all'articolo 15.

⁷³ Si cerca in questo modo di ovviare alla prassi che, almeno finora, ha registrato un utilizzo abbastanza limitato di questo strumento. A questo proposito si deve peraltro evidenziare come il ricorso al voto per corrispondenza possa ingenerare effetti collaterali a svantaggio degli stessi soggetti che si intendono tutelare con il riconoscimento del voto per corrispondenza. Il voto per corrispondenza inibisce, di fatto, la possibilità di votare su mozioni degli azionisti di minoranza in quanto non è possibile consultare proprio coloro che hanno utilizzato il voto per corrispondenza

Articolo 24
Norme abrogate

1. L'articolo 6, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 è abrogato ⁽⁷⁴⁾.

Articolo 25
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto per delega si applicano alle assemblee che si svolgono dopo il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

⁷⁴ L'articolo in questione dispone che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente "il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile, anche se emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa". Pare opportuno abrogare questa disposizione in quanto incentiva esclusivamente le operazioni di aumento di capitale, ma non i trasferimenti di azioni già esistenti. Questa disposizione è sostituita dall'articolo 17 del presente progetto di legge che ha un campo di applicazione più ampio.

Bibliografia di riferimento

- ACERBI, *Osservazioni sulle stock options e sull'azionariato dei dipendenti*, in *Rivista delle società*, 1998, 1194.
- ALAIMO, *La partecipazione azionaria dei lavoratori. Retribuzione, rischio e controllo*, Milano, 1998.
- ALBINI, *Lavoro e accesso al capitale: l'evoluzione del pensiero sociale della Chiesa*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 231 ss.
- ARTINA, *L'emissione di stock options*, in *Amministrazione & Finanza*, 1999, n. 3, spec. p. 5.
- BAGLIONI, RANCI, *Interventi alla Tavola Rotonda su Public companies e privatizzazioni*, in *Prospettiva Sindacale*, 1994, n. 85, p. 13 e p. 134.
- BALLISTRERI, *L'azionariato dei lavoratori e le privatizzazioni*, in *DPL*, 1994, p. 1433.
- BERTIN, *Fondi pensione e relazioni industriali*, in *Il Progetto*, 1992, p. 85.
- BIAGI, *La Direttiva comunitaria del 1994 sull'informazione e consultazione dei lavoratori: una prospettiva italiana*, in *DRI*, 1995, n. 2, p. 35.
- BOLIS, *La partecipazione ai profitti nei principi e nella pratica*, Milano.
- BONFANTI, *Dipendenti azionisti per esprimere democrazia economica*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 321 ss.
- CAMANNI, *La partecipazione dei lavoratori ai profitti della impresa*, Roma, 1897.
- CERFEDA, *Oltre la partecipazione in una sola impresa*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 289
- CESPEP, *Azionariato dei dipendenti e stock option*, Milano, 1996.
- Commissione CEE su Pepper II, *La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) negli Stati membri*, Bruxelles, 08.01.1997, COM(96)697.
- DI FILIPPO E., *Azionariato dei dipendenti in Italia: propositi e proposte recenti*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 289 ss.
- DI RE, *L'azionariato dei dipendenti dopo la legge Draghi: le proposte legislative in atto*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 243 ss.
- GALGANO, *Diritto commerciale*, Bologna, 1997/98.

GHERA, *L'azionariato dei lavoratori dipendenti*, in ADL, 1997, n. 6, p. 18.

GHEZZI, *Sub articolo 46*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1980, p. 77.

MANGHI, *Alla radice delle perplessità sindacali*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 143 ss.

MANSON, *Azionariato e performance aziendale: i risultati delle ricerche*, in AA.VV., *Le azioni del futuro*, cit., p. 127.

MARINONI, NISIVOCCIA, *Stock options: le azioni offerte ai dipendenti*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 1999, n. 3, p. 23.

MESSORI, *Partecipazione azionaria e fondi pensione*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 83 ss.

NIGRO, *L'edilizia popolare come servizio pubblico*, in RTDP, 1995, p. 150.

Papa Pio XI *Quadragesimo anno*, Roma, del 1931.

PAPI, *Il lavoratore alla gestione della impresa*, Milano, 1923.

PEDERSINI, *L'azionariato dei dipendenti nelle privatizzazioni italiane*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 257 ss.

PILATI, *Prospettive comunitarie della partecipazione dei lavoratori*, in LD, 1999, p. 63.

PORTA, *I fondi pensione e il mercato mobiliare italiano. Le prospettive aperte dalla recente normativa sulla previdenza complementare*, in *Rivista delle Società*, 1995, p. 1266.

RATTO, *Sulle società di capitalie lavoro: le azioni di lavoro come una nuova forma di cooperativismo*, in *Riv. Soc. Comm.*, 1912, p. 639.

ROCELLA, *Salari e partecipazione in Europa*, in DPL, 1992, p. 2834.

SCHLESINGER P., *Un fenomeno con un significativo rilancio, ma senza rilevanti sviluppi*, in *L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione*, nn. 7/8, 2001, 379 ss.

TREU, *L'accordo del 23 luglio 1993: assetto contrattuale e struttura della retribuzione*, in RGL, 1993, p. 232.

TREU, *La partecipazione dei lavoratori alla economia delle imprese*, in GComm, 1988, p. 785.

UVALIC, *The Pepper (Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results) Report*, in *Social Europe*, supplemento al n. 3/1991.

VITALE, *La partecipazione degli operai nell'ordinamento e nella gestione delle imprese pubbliche e private*, Milano, 1922.